



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 26/01/2026

U.O. 9.1.1 - Servizi interni, nuclei specialistici e TPL

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D. LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 772/2025 - R.G. 1363/2022.- M.C./COMUNE DI CARRARA.

### “IL CONSIGLIO COMUNALE”

PREMESSO che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere un debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 27/02/2026 da Faggioni Giuliano.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATA la disposizione n. 4/2019 del Segretario Comunale con la quale si dispone che il pagamento di un debito fuori bilancio, derivante da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dalla deliberazione di riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio Comunale, così come pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/20197QMIG;

PRESO ATTO che il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 772/2025 del 12/12/2025, iscritta nel R.G. n. 1363/2022, ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dal Sig. M.C., tramite l'Avv. Lattanzi Luca, avverso alla sentenza 3/2022 del 17/01/2022 del Giudice di Pace di Carrara, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di doppio giudizio che liquida in € 1.045,00, per compenso relativamente a giudizio di primo grado ed € 2.538,50, relativamente al giudizio di appello, oltre al 15% per spese generali, iva qualora dovuta e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

CONSIDERATO che con progetto di notula n. 1 del 20/01/2026 inviato allo scrivente settore, il legale del ricorrente, richiede il pagamento di complessivi € 5.855,26, così suddivisi:

Oonorari di I e II grado	€ 3.583,50
Spese generali	€ 537,53
Cassa avvocati 4%	€ 164,84
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 4.285,87</b>
IVA 22%	€ 942,89
Spese esenti ex art. 15, Dpr 633/72	€ 626,50
<b>Totale Documento</b>	<b>€ 5.855,26</b>

VISTO l'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede, al secondo comma, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

RITENUTO di finanziare la spesa in oggetto tramite lo stanziamento di spesa sul capitolo 01111.03.3000 "spese legali" del bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai signori Pandolfini Giuseppe in qualità di Presidente, Ribolini Candido e Meozzi Massimo, in qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, posti in allegato al presente atto;

SU proposta dell' assessora con delega al Traffico Avv. Elena Guadagni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 9 - Polizia Locale, sicurezza, mobilità, Dott.ssa Paola Micheletti e dal Dirigente del Settore 2 - Risorse Umane, finanziarie e societarie, Dott. Massimiliano Germiniasi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D. Lgs. 267/2000;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 27/02/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse, quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. a) dell'art. 194, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 772/2025 del Tribunale di Massa, iscritta nel R.G. n.1363/2022, con la quale ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dal Sig. M.C., tramite l'Avv. Lattanzi Luca, avverso alla sentenza 3/2022 del 17/01/2022 del Giudice di Pace di Carrara, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di doppio giudizio che liquida in € 1.045,00, per compenso relativamente a giudizio di primo grado ed € 2.538,50, relativamente al giudizio di appello, oltre al 15%, per spese generali, iva qualora dovuta e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del difensore;
- 2) di dare atto che l'importo da corrispondere in favore dell' Avv. Lattanzi Luca, in seguito al pronunciamento della citata sentenza n. 772/2025 emessa in data 12/12/2025 dal Tribunale di Massa, e quantificato in complessivi € **5.855,26** così suddiviso :

Onorari di I e II grado	€ 3.583,50
Spese generali	€ 537,53
Cassa avvocati 4%	€ 164,84
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 4.285,87</b>
IVA 22%	€ 942,89
Spese esenti ex art. 15, Dpr 633/72	€ 626,50
<b>Totale Documento</b>	<b>€ 5.855,26</b>

- 3) di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 5.855,26, trova pertanto copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 01111.03.3000 denominato "Spese Legali", del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità, per gli adempimenti conseguenti;
- 5) di dare atto che, prima di provvedere al rimborso ai soggetti creditori delle somme dovute, saranno effettuate le opportune verifiche su eventuali cessioni di credito esistenti, debiti nei confronti del Comune, pignoramenti presso il Comune promossi da creditori pignoranti verso i soggetti stessi;
- 9) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;
- 10) di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del settore 9 - Polizia Locale, sicurezza, Mobilità, Dott.ssa. Paola Micheletti;

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 27/02/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**TRIBUNALE DI MASSA**  
**SEZIONE CIVILE**

**VERBALE DI UDIENZA DEL 12.12.2025**  
PROCEDIMENTO NR. 1363/2022

MARCO CHELOTTI  
- PARTE APPELLANTE -

COMUNE DI CARRARA  
- PARTE APPELLATA -

All'udienza del 12.12.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1363/2022 e compaiono:

per MARCO CHELOTTI avv.LATTANZI CARLO GIOVANNI in sost. avv. LATTANZI LUCA  
per COMUNE DI CARRARA avv.FERRARO LUCIA anche in sost. avv. FANTONI SONIA;  
I procuratori insistono come in atti.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE**

Acquisisce i documenti prodotti;  
rigetta le ulteriori istanze istruttorie in quanto superflue;  
invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.  
Per MARCO CHELOTTI avv. LATTANZI conclude come da atto di appello;  
per COMUNE DI CARRARA avv. FERRARO LUCIA conclude come da comparsa.  
I procuratori provvedono alla discussione orale.  
Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e si allontanano dall'aula di udienza.  
Il Giudice dà lettura del dispositivo con motivazione contestuale.

**IL GIUDICE**

***Dr. Valentina Prudente***





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MASSA**  
**SEZIONE CIVILE**

**R.G. 1363/2022**

Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado

tra

MARCO CHELOTTI, parte appellante assistita e difesa da avv. LATTANZI LUCA

e

COMUNE DI CARRARA, parte appellata assistita e difesa da avv.ti FERRARO LUCIA e FANTONI SONIA

**CONCLUSIONI:**

**PER PARTE RICORRENTE CHELOTTI MARCO**

*“In accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 3/2022 del 17.01.2022 del Giudice di Pace di Carrara, accogliendo il contenuto dei motivi tutti sino ad oggi esposti nell’interesse del Sig. Marco Chelotti. Si chiede, inoltre, che questo Ecc.mo Tribunale voglia ammettere le prove per testi ritualmente e tempestivamente proposte indicando in tale qualità i Sigg.ri Nicola Ussi, Andrea Ratti, Laura Vatteroni e Matteo Mazzoni. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, per le quali il sottoscritto Difensore si dichiara antistatario”.*

**PER PARTE RESISTENTE COMUNE DI CARRARA**

*“All’Ecc.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, l’appello proposto dal Signor Marco Chelotti, confermando la sentenza di primo grado impugnata, in ogni sua parte.*

*Con vittoria di spese e competenze, ed ogni altra conseguente pronuncia di legge”*

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Chelotti Marco propone appello avverso la sentenza 3/2022 del giudice di pace di Carrara, che respingeva il ricorso presentato dall’appellante avverso i verbali I169909/21, I169918/21, I169919/21 e I162030/21 per violazione degli artt. 116, commi 15 e 17 c.d.s. (guida senza patente), art. 126, comma 11 C.d.S. (guida con patente scaduta di validità), 116 comma 15 bis C.d.S. (guida con patente di

Pag. 2 | 5



categoria diversa) e art. 141, commi 3 e 8 C.d.S. (velocità non regolata in particolari condizioni di strada o traffico).

Si costituiva in giudizio il Comune di Carrara, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 12.12.2025 le parti procedevano alla discussione orale. Il Giudice, all'esito, emetteva sentenza con motivazione contestuale.

\*\*\*

L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, avendo ritenuto il gdp che Chelotti avesse implicitamente concesso l'autorizzazione alla circolazione a Micheloni Brian, a cui il mezzo era stato consegnato per la riparazione. Il g.d.p., inoltre, riteneva incauto l'affidamento al Micheloni, dal momento che non vi era prova del fatto che costui svolgesse professionalmente l'attività di meccanico.

\*\*\*

Chelotti espone di aver consegnato l'8.5.2021 la propria motocicletta Kawasaki targata DP33537 a tale Brian Micheloni, esperto in meccanica, perché vi eseguisse riparazioni, vietandogli la circolazione con tale mezzo. Il 12.5.2021, tuttavia, secondo la prospettazione del ricorrente, Micheloni si era comunque posto alla guida e aveva provocato un sinistro, riportando lesioni e rendendo necessario l'intervento della Polizia Municipale, che lo aveva sanzionato per le violazioni come da verbali impugnati.

Per tale fatto, Chelotti aveva sporto querela avverso Micheloni.

L'appello merita accoglimento.

È in atti la sentenza penale n. 447/2025 di condanna del Micheloni Brian per il reato p. e p. dall'art. 646 c.p., pronunciata dal Tribunale di Massa il 27.6.2025.

Pur trattandosi di sentenza non definitiva, la stessa ha valenza di prova atipica (*cf. ex multis* Cassazione civile sez. I, 12/01/2023, n.764). Del resto, la ricostruzione in fatto, basata sulle prove testimoniali assunte in tale sede, ben può essere posta a fondamento della presente decisione, in applicazione del principio di economia processuale, con la precisazione che il giudizio penale si è svolto tra le stesse parti, essendosi il Chelotti costituito p.c. (*cf. Cass. 20/01/2015, n. 840: "in tema di prova testimoniale, non si verifica rinuncia al mezzo istruttorio articolato, né, tanto meno, alla volontà di dimostrare i fatti contestati, qualora la parte, che ne abbia comunque formulato i relativi capitoli, rimetta all'apprezzamento del giudice se assumerla direttamente o avvalersi, per il proprio convincimento, anche in conformità a principi di economia processuale e di celerità procedimentale, dei verbali di un diverso giudizio tra le stesse parti, sempre che ritualmente prodotti ed offerti al contraddittorio, in cui quella medesima prova sullo specifico punto sia stata già raccolta."*)

Si evidenzia, infine, che, come confermato dal teste Mazzoni (escusso in dibattimento), il Chelotti aveva espressamente vietato al Micheloni la circolazione, precisando che egli stesso avrebbe provveduto a prelevare la moto, una volta effettuate le riparazioni, di talché vi è prova che circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario (*cf. Cass. Civ. n. 15478/2011*).

Infine, non si condivide la conclusione del gdp per cui l'aver affidato la moto per eseguirvi riparazioni postula l'implicito assenso alla circolazione.

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):

per il giudizio di primo grado



Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 352,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 567,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 746,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 2.090,00

RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)

Compenso al netto delle riduzioni	€1.045,00
-----------------------------------	-----------

Per il giudizio di appello

fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.680,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 5.077,00

RIDUZIONI (50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)

Compenso al netto delle riduzioni	€2.538,50
-----------------------------------	-----------

oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.

Tenuto conto della soccombenza dell'appellante nella fase cautelare in corso di causa, deve operarsi la compensazione per un terzo relativamente al giudizio di appello.

**P.Q.M.**

IL TRIBUNALE DI MASSA,

SEZIONE CIVILE,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MARCO CHELOTTI nei confronti di COMUNE DI CARRARA avverso la sentenza n. 3/2022 del giudice di pace di Carrara così provvede:

accoglie l'appello e per l'effetto annulla i verbali I169909/21, I169918/21, I169919/21 e I162030/21 emessi dalla Polizia Municipale di Carrara;

condanna la parte appellata COMUNE DI CARRARA al pagamento, in favore della parte appellante CHELOTTI MARCO - operata la compensazione per un terzo relativamente al giudizio di appello - delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.045,00 per compenso relativamente a giudizio di primo grado e € 2.538,50, relativamente al giudizio di



appello, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in data 21/05/2025.

**IL GIUDICE**

***Dr. Valentina Prudente***





# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARRARA

## SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. LUCA LATTANZI  
GALLERIA D'AZEGLIO  
54033 CARRARA  
MS

COMUNE DI CARRARA  
PIAZZA DUE GIUGNO  
CARRARA

**E**  
COMUNE DI CARRARA  
AOO COMUNE DI CARRARA  
Protocollo N. 003731/2022 del 18/01/2022

**Comunicazione di cancelleria**  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **330/2021** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **LOCANE VINCENZO**

Depositata Sentenza Numero: **3/2022** in data : **17/01/2022**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

**CHELOTTI MARCO**

Difeso da:


**LUCA LATTANZI**

*Convenuto Principale*


**COMUNE DI CARRARA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



ASSISTENTE CANCELLIERE  
**PACCO VIANI**  
IL CANCELLIERE



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA**

R.G. n. 330/2021

Reg. sent. n. 3/2021

Cron. n. 34/2021

Rep. n. /

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento introdotto con ricorso iscritto il giorno 10.9.2021 al n. 330/2021 di R.G.,  
proposto da

**CHELOTTI Marco**, cod. fisc. CHLMRC92R06E463G, con l'avv. Luca Lattanzi  
<luca@pec.studiolegalelattanzi.net>, **opponente**

contro

**COMUNE DI CARRARA**, P. IVA 00079450458, in persona del Sindaco pro-tempore,  
**opposto**

per l'annullamento

dei verbali del Comando Polizia Municipale di Carrara n. I169909/2021, I169918/2021,  
I169919/2021 e n. I162030/2021 del 27.5.2021 di accertamento e contestazione  
rispettivamente della violazione dell'art. 116 comma 15 e comma 17 e dell'art. 26 comma  
11 e dell'art. 141 comma 3 e comma 8 del codice della strada (alla guida del veicolo con  
patente scaduta e non valida per la guida di motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cc.

omettendo di regolare la velocità alla situazione ambientale, verbale redatto in seguito a sinistro stradale occorso in data 12.5.2021, in Carrara, viale XX Settembre).

**OGGETTO:** opposizione ex d.l.vo n. 150/11.

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

#### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


L'opponente, quale unico motivo di opposizione, ha sostenuto che la circolazione del suo motociclo sarebbe avvenuta senza il suo consenso ed anzi con espresso divieto, avendola affidata a tale MICHELOTTI Brian per non meglio precisate riparazioni. Le violazioni contestate sarebbero quindi state commesse dal Michelotti senza responsabilità alcuna dell'opponente, che avrebbe espressamente impartito disposizioni di non mettersi alla guida del motociclo.

Il Comune di Carrara ha depositato in giudizio la documentazione di cui all'art. 7 del d.lvo n. 150/2011, ha confermato la fondatezza e la legittimità degli accertamenti ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

<><><>

Per costante giurisprudenza (per tutte, Cass. 12 giugno 2007 n. 13748), la responsabilità contestata all'opponente, proprietario del motociclo con il quale sono state commesse le infrazioni contestate, risiede nel fatto che il proprietario è responsabile della circolazione del veicolo (in tal senso anche Cass. civ. n.18062/2007).

Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2020, n. 28466).



Nel caso di specie, per stessa ammissione dell'opponente, la circolazione del motociclo è avvenuta con il consenso del proprietario (opponente), che ha affidato il suo motociclo a tale MICHELOTTI Brian affinché lo riparasse e tale tipo di affidamento presuppone, implicitamente, il consenso alla circolazione. Lo stesso opponente, ammettendo di avere affidato il suo motociclo al Michelotti per non meglio precisate riparazioni, ha escluso che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, dovendosi presumere che la corretta attività di riparazione presuppone anche la prova del mezzo.

Dopo questa confessione, alla prima udienza, l'opponente ha cercato di rettificare la sua posizione, chiedendo l'ammissione di una prova per testi tendente a dimostrare fatti contrari a quelli posti a fondamento dell'opposizione e cioè che la circolazione sarebbe avvenuta senza il suo consenso. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ., "la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza". La richiesta prova per testi non è stata quindi ammessa.

Sotto altro profilo, non è stata fornita prova alcuna che l'opponente eserciti la professione di 'meccanico e/o riparatore' e, pertanto, l'affidamento è incauto, non potendosi fare ragionevole affidamento sulla professionalità di un riparatore non autorizzato.


Inappropriato, infine, il richiamo all'art. 1770 cod. civ. (contratto di deposito) in quanto lo stesso opponente, nel ricorso, ha sostenuto di avere affidato il suo motociclo "per il mero fine della sua riparazione meccanica" e, non quindi, al fine di stipulare un contratto di deposito.

Per i motivi suesposti non può essere accolta la spiegata opposizione.

Nulla vi è da provvedere in ordine alle spese di giudizio in quanto non espressamente chieste) art. 112 cpc) dalla parte vittoriosa.


#### DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, la rigetta e, per l'effetto, convalida i provvedimenti opposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Nulla per le spese.



Così deciso in Carrara il 12 gennaio 2022

Il Cancelliere  
(dr. *Andrea Giromella*)




Il Giudice di Pace di Carrara  
(*Vincenzo Locatelli*)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CARRARA

Depositato in Cancelleria

Carrara, il 7 GEN. 2022



Avvocato  
Luca Lattanzi  
Galleria D'Azeglio  
54033 CARRARA (MS)  
Tel 0585.73618 Fax 0585.778588  
[luca@studiolegalelattanzi.net](mailto:luca@studiolegalelattanzi.net)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CARRARA  
Deposito in Cancelleria  
Carrara, li 10 SET, 2021

ORIGINALE

## GIUDICE DI PACE DI CARRARA

(Verbali di accertamento nn. I169918/21; I169909/21; I169919/21; I162030/21)

### RICORSO AVVERSO VERBALI DI ACCERTAMENTO

Ill.mo Sig. Giudice,

#### COMPARE

Il sottoscritto Avv. Luca Lattanzi del Foro di Massa e Carrara, difensore di fiducia, come da procura alle liti che allego al presente ricorso, del Sig. Marco Chelotti nato a La Spezia (SP) il 06.10.1992 e residente in Carrara (MS) in Via della Perla n. 15, il quale

#### PREMESSO

- Che in data 16.07.2021 all'odierno istante, in qualità di proprietario del motoveicolo modello Kawasaki targato DP33537 e, pertanto, obbligato in solido con il trasgressore Sig. Micheloni Brian, sono stati notificati i verbali di accertamento meglio indicati in epigrafe come emessi dalla Polizia Locale di Carrara, e di seguito meglio specificati:
  - Verbale n. I169909/2021: afferente alla violazione dell'art. n. 116 comma 15 e 17 e art. 126 comma 11 C.d.S., in quanto il Sig. Micheloni "In data 12.05.21, alle ore 16.36, in Carrara, Viale XX Settembre, all'altezza del civico/km 244 bis, percorreva il suddetto Viale verso monti senza essere munito della patente di guida prescritta per la categoria del veicolo condotto. Nella circostanza guidava un motoveicolo di cilindrata superiore a 125cc con patente A1. Inoltre la patente posseduta era scaduta di validità in data 24.02.2017. [...]";
  - Verbale n. I169918/2021: afferente alla violazione dell'art. 126 comma 11 C.d.S in quanto il Sig. Micheloni "In data 12.05.21, alle ore 16.36, in Carrara, Viale XX Settembre, all'altezza del civico/km 244 bis circolava verso moneti con patente scaduta di validità il 24.02.2017. [...]";
  - Verbale n. I169919/2021: afferente alla violazione dell'art. 116 comma 15 bis in quanto il Sig. Micheloni "Alla guida del veicolo sopra indicato percorreva il Viale XX Settembre verso monti; giunto all'altezza del civico 244 bis rimaneva coinvolto in sinistro stradale. Il conducente circolava con patente A1 nonostante per il veicolo condotto sia prescritta la patente in quanto il veicolo di cilindrata superiore a 125cc. Verbale redatto a seguito sinistro stradale in data 27.05.21. [...]";

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 27/02/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Studio Legale Lattanzi - Galleria D'Azeglio, Carrara  
tel 0585.73618 fax 0585.778588 studiolegalelattanzi.net

- Verbale n. I162030/2021: afferente alla violazione dell'art. 141 comma 3 e 8 in quanto il Sig. Micheloni *"quale conducente del veicolo sopra citato percorreva il Viale XX Settembre, tratto compreso tra rotatoria della centrale e Via Petacchi omettendo di regolare adeguatamente la velocità alla situazione ambientale, tratto con intersezioni (vi è anche Via Sforza), molti attraversamenti pedonali, tratto di strada con molte attività commerciali e con alto traffico veicolare. [...]"*.
- che tale provvedimento appare erroneo ed ingiusto, necessitando pertanto il vaglio di Questo Ill.mo Giudice;

Ciò premesso, il Sig. Marco Chelotti, a ministero del sottoscritto suo Difensore, intende proporre come propone

#### RICORSO

Avverso i verbali di accertamento sopra meglio generalizzati (Doc. 1) redatti in data 27.05.2021 dalla Polizia Locale di Carrara, con il quale al Sig. Marco Chelotti veniva intimato il pagamento di una somma totale pari ad € 5.654,00, per il seguente ordine di

#### MOTIVI

In data 08.05.21, l'odierno ricorrente consegnava il proprio motoveicolo modello Kawasaki targato DP33537 al Sig. Micheloni al fine unico di effettuare delle riparazioni, di cui lo stesso si era dichiarato capace e disponibile ad eseguire.

Nei giorni successivi, e più precisamente in data 12.05.21, il Sig. Chelotti veniva informato telefonicamente dal di lui fratello Sig. Chelotti Massimiliano che il Sig. Micheloni, alla guida del suddetto mezzo, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in Carrara (MS) in Viale XX Settembre.

Nello specifico, in detta data, il Sig. Micheloni, contrariamente alle disposizioni espressamente impartitegli dall'odierno comparente, contrariamente alla volontà dell'odierno ricorrente si è messo alla guida del su citato motoveicolo cagionando danni al mezzo condotto e ad altri due veicoli ivi presenti in sosta, come risulta da verbale di sinistro stradale redatto dalla Polizia Municipale di Carrara che si allega (Doc. 2).

In data 26.05.2021 il Sig. Chelotti riceveva una convocazione presso il Comando della Polizia Municipale di Carrara ove si è visto notificare il verbale di sanzione amministrativa n. 169910 per la violazione dell'art. 116 comma 14 C.d.S. relativo ad incauto affidamento (Doc. 3) in quanto *"avendo la materiale disponibilità del motociclo cilindrata 748 cc, ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la*

*patente di guida specifica per quel tipo di veicolo. La violazione è emersa a seguito di contestazione effettuata nei confronti del conducente con verbale n. 169909 Sig. Micheloni Brian. Violazione non contestata immediatamente al trasgressore perché ..."* (testo illeggibile, ndr). Sanzione che l'odierno comparente ha provveduto a pagare nei 5 giorni successivi, per ragioni di carattere meramente economico.

In tal senso, emerge la necessità di evidenziare come non possa né debba essere riconosciuta alcuna forma di responsabilità in capo al ricorrente.

La disposizione di cui all'art. 196 C.d.S, difatti, nel porre a carico del proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l'illecito commesso dal conducente, ne esclude anche l'applicabilità laddove la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la volontà dello stesso proprietario. È in tal senso che, assolutamente evidente e pacifico, appare come nessun tipo di responsabilità possa essere riconosciuta in capo all'odierno comparente nella misura in cui questi, contrariamente da quanto asserito dai verbalizzanti, ha consegnato il proprio motoveicolo al Sig. Micheloni unicamente, lo si ripete, per il mero fine della sua riparazione meccanica negandogliene, altresì, espressamente e categoricamente l'utilizzo per finalità ulteriori e/o diverse.

A conferma di quanto appena esposto si rimette in allegato denuncia-querela che l'odierno comparente ha sporto nei confronti del Sig. Micheloni (Doc. 4), nonché dichiarazioni testimoniali che pure si producono (Doc. 5).

Alla luce di quanto sopra esposto, non v'è chi non veda come, pertanto, i verbali oggi opposti debbano essere annullati.

Tutto ciò premesso il Sig. Marco Chelotti, a ministero del sottoscritto suo Difensore,

### CHIEDE

Che Questo Ill.mo Giudice

#### PREVIA SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI,

sussistendone validi motivi:

### VOGLIA

Annulare, e/o revocare o comunque dichiarare nulli e/o inefficaci i verbali notificati in data 16.07.2021 nn. I169918/21, I169909/21, I169919/21 e I162030/21 come emessi dalla Polizia Locale di Carrara con i quali al Sig.

Marco Chelotti veniva intimato il pagamento di una somma totale pari ad € 5.654,00.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è € 237,00.

VAIORE CAUSA € 5.654,00 *dele 200*

Si allega:

1. Verbali di accertamento nn. I169918/21, I169909/21, I169919/21 e I162030/21;
2. Verbale di sinistro stradale della Polizia Municipale di Carrara;
3. Verbale della Polizia Municipale di Carrara n. 169910;
4. Denuncia-querela del Sig. Chelotti Marco;
5. Dichiarazione testimoniali;
6. Procura alle liti.

Si porge rispettoso ossequio.

Carrara, li 10.09.2021

*Avv. Luca Cattarzi*

Avvocato  
Luca Lattanzi  
C.F. LTTLCU80A07B832I  
P.IVA IT01181300458  
Galleria D'Azeglio  
54033 Carrara (MS)  
Tel 0585.73618 Fax 0585.778588  
luca@studiolegalelattanzi.net

SPETT.LE  
COMUNE DI CARRARA  
PIAZZA 2 GIUGNO  
54033 – CARRARA (MS)  
COMUNE.CARRARA@POSTECERT.IT

## PROGETTO DI NOTULA 1/2026

*Sentenza d'appello Tribunale di Massa n. 772/25 RG 1363/22 – RG 330/21 Giudice di Pace di Carrara (I° grado)*


Onorari (I° e II° grado)	€ 3.583,50
Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )	€ 537,53
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 164,84
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 4.285,87</b>
IVA 22% su Imponibile	€ 942,89
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 626,50
<b>Totale documento</b>	<b>€ 5.855,26</b>
<b>A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)</b>	<b>€ 824,21</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>€ 5.031,05</b>

L'importo potrà essere bonificato sul c/c a me intestato ed acceso presso la filiale di Carrara della Banca Unicredit avente il seguente codice IBAN:  
**IT26R0200824502000005469797**

*Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DpR 633/26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DpR 633/72)."*

Carrara, lì 20.01.26

Avv. Luca Lattanzi  

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA**  
**Comparsa di costituzione e risposta**  
R.G. n. 330/2021 Dott. Vincenzo Locane  
Udienza di comparizione parti: 17/11/2021 ore 9,20

Gp. A  
Ufficio

Parte resistente:

Comune di Carrara (cod. fisc. 00079450458) con sede in 54033, Carrara (MS), Piazza Il giugno 1, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. L. 689/81, si costituisce in giudizio tramite personale delegato, come da atto di delega depositato c/o la competente cancelleria in data 28/06/2017 (prot. Comune di Carrara n. 46812 del 23/06/2017);

Parte ricorrente:

Sig. Chelotti Marco nato a La Spezia il 06/10/1992, rappresentato e difeso dall'Avv. L. Lattanzi

Oggetto: ricorso art. 204 bis del Codice della Strada e art. 7 e ss. D.Lgs. 150/2011 avverso verbale di accertamento n. 169909/I/2021 ex art. 116 c. 15bis e art. 126 c. 11 del Cds (guida con patente di cat. A1 anziché di cat. A2 in relazione a guida con patente scaduta) e n. 169918/I/2021 ex art. 126 c. 11 del Cds (guida con patente di cat. A1 scaduta di validità) e n. 169919/I/2021 ex art. 116 c. 15 bis del Cds (guida con patente di cat. A1 anziché di cat. A2) e n. 162030/I/2021 ex art. 141 c. 3 e 8 del Cds (velocità non regolata in particolari condizioni di viabilità e traffico).

\*\*\*

1. I verbali oggetto del presente ricorso (all. 1) sono stati elevati a seguito di sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti, come da rapporto di incidente allegato, n. 3 (tre) veicoli. In particolare, un motociclo Kawasaki targato DP33537 condotto dal Sig. Micheloni Brian (veicolo A) e di proprietà del Sig. Chelotti Marco, l'autovettura Volkswagen Golf targata CK110FV (veicolo B-auto in sosta) nonché l'autovettura Fiat 500 targata EH473XV (veicolo C-auto in sosta). L'incidente de quo è del 12/5/2021 con lesioni quantificate in giorni 7 nei confronti del ricorrente e rispetto al quale il rapporto di incidente viene allegato, secondo le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

Il ricorso viene presentato dal Sig. Chelotti Marco nella sua qualità di proprietario/obbligato in solido rispetto ai verbali di cui sopra e così nello stesso si esprime: "08/05/2021..ricorrente consegnava..motociclo..al Sig. Micheloni al fine unico di effettuare.. riparazioni; circolazione..contro la volontà..proprietario..negandogliene..l'utilizzo..finalità ulteriori".

2. Ora, in materia, è vero che gli artt. 196 del cds e 6 della L. 689/81 estendono al proprietario del veicolo la cd. "solidarietà" consentendo, allo stesso, di esonerarsi da tale responsabilità fornendo prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. E' però altrettanto vero che la valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto. Sul punto, parzialmente Cass. 22318/2014 secondo la quale in merito alla cd. circolazione *prohibente domino*, se il veicolo è privo di assicurazione e del certificato di circolazione a maggior ragione il proprietario è tenuto a vigilare.

La prova liberatoria per escludere la responsabilità del ricorrente è a carico proprio del Sig. Chelotti che, a giudizio del Comando scrivente, non ha adempiuto all'onere probatorio ad esso incombente al di là di mere affermazioni. Infatti, prima di tutto, è lo stesso ricorrente a riferire di aver consegnato il mezzo al Sig. Micheloni sebbene per effettuare, a suo dire, alcune riparazioni. In tal senso la stessa Suprema Corte (Cass. 16155/2005) circoscrive a casi eccezionali la norma in esame in materia di circolazione contro la volontà del proprietario – si parla anche di comportamenti ostativi rivolti a vietare la circolazione e non, invece, così si esprime, in quelle situazioni in cui la circolazione sia avvenuta semplicemente all'insaputa del proprietario/responsabile –. Tra l'altro, sul punto, è stato anche affermato che la mancanza di prova in tal senso (essendo interpretazione estremamente rigorosa) esclude l'applicabilità ex art. 23 c. 12 L. 689/81 sull'insufficienza di prova.

Anche la dottrina sul punto è abbastanza chiara non riconoscendo, per ipotesi, il caso della circolazione contro la volontà del proprietario quando, nell'ipotesi di consegna all'officina di riparazione, il trasferimento si fonda proprio sul consenso del proprietario. Analogamente anche nel caso di deposito in garage con il divieto di utilizzo anche per collaudo del mezzo dal momento che, proseguono gli studi di settore, il proprietario può prevedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, che il veicolo, comunque in tali circostanze, potrebbe essere ugualmente messo in circolazione. La giurisprudenza, continua la dottrina in tal senso, ha ritenuto, altresì, sussistente una condotta imprudente e non liberatoria da parte di chi fa ricoverare un veicolo in un garage con consegna delle chiavi al garagista (specie se soggetto di non chiara affidabilità).

3. Non è poi, chiaro, sempre con riferimento alla cd. circolazione contro la volontà del proprietario, esattamente a quale "titolo" il Sig. Micheloni svolgesse quel tipo di riparazioni.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALI DIGITALE

e stampato il giorno 27/02/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Sotto questo aspetto sebbene non esattamente analogo al caso specifico ma da cui possono dedursi alcuni principi pensiamo alla pronuncia del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 11/2/2009. Secondo il giudice di cui sopra non è raggiunta la prova liberatoria della circolazione contro la volontà del proprietario nel caso di contratto di locazione tra tizio e la società a cui è stata consegnata l'autovettura e che prevedeva un compenso giornaliero. Qui il giudicante aveva stigmatizzato il comportamento del proprietario che stipula un contratto consegnando l'auto ad una persona sconosciuta senza neppure farsi consegnare un documento considerato che, poi, viene fatta denuncia dopo che la macchina non è stata riconsegnata.

Anche nel caso di specie, dunque, da un lato si ritiene che, in ogni caso, non può comunque andare esente da colpa il proprietario che affida il proprio mezzo scegliendo la persona "sbagliata" (cd. culpa in eligendo) e non curandosi della scelta effettuata (cd. culpa in vigilando). Quanto sopra nel senso che il proprietario rimane responsabile laddove abbia trascurato con leggerezza non informandosi, precedentemente, nei confronti del soggetto a cui andava ad affidare il proprio mezzo come, per es., chiedendo (anche a mezzo documentazione) circa l'attività svolta dallo stesso, la sede ecc. ecc. A maggior ragione quando, come riferisce il Sig. Mazzoni nell'allegata dichiarazione (laddove l'III.mo Sig. Giudice la ritenga formalmente parte degli atti di causa), così riferisce: "*Brian..anche a me..proponendomi..possedere un'officina meccanica sotto casa sua...; Marco mi informo' che aveva portato personalmente la moto a casa di Brian...*". Se così è, il ricorrente avrebbe dovuto verificare (non è dato sapere se si sia stato fatto) se effettivamente fosse presente l'officina sotto casa del Sig. Micheloni – in questo senso, dunque, prova non fornita –.

Quanto sopra, dunque, a conferma della legittimità dell'accertamento compiuto nei confronti del Sig. Chelotti Marco ed avendo, con quanto sopra esposto ed allegato, assolto l'onere probatorio incombente nei confronti del Comando scrivente mentre, in ogni caso, il ricorrente non ha fornito gli elementi di prova contrari atti a contrastare quanto accertato e verbalizzato non avendo, quindi, assolto all'onere probatorio ad esso incombente.

3. Si fa presente che nella circolazione stradale vige il principio dell'autonomia delle posizioni giuridiche tra l'autore della violazione e il responsabile in solido (Cass. 9880/2006) quindi eventuali errori, per es., di identificazione o di notifica nei confronti del trasgressore o del responsabile in solido non inficiano il verbale nel suo complesso ma si limitano a rendere impossibile la riscossione del dovuto verso il soggetto nei cui confronti l'Amministrazione si è resa "manchevole" (Cass. 16661/2007 e anche Tribunale di Cremona 6/3/2018 che ha richiamato la sentenza Cass. 22086/2017) – tra l'altro la dottrina precisa che nel caso di accoglimento, il trasgressore "non ricorrente" può giovare solo se l'accoglimento è avvenuto per insussistenza in assoluto della violazione e non invece (rimanendo obbligato al pagamento) se l'accoglimento è avvenuto per assenza di responsabilità del solo proprietario/responsabile –.

Tra l'altro, in materia di legittimazione attiva, quando la stessa violazione è addebitata, con la contestazione/notificazione del relativo verbale, sia al trasgressore che all'obbligato in solido ex art. 196 del cds, ciascun destinatario del provvedimento sanzionatorio acquisisce la legittimazione attiva alla sua impugnazione con autonoma facoltà di impugnazione, di solito, (come appunto anche nel caso di specie), con diversa decorrenza dei termini.

4. Si fa presente, infine, che il rinvio al rito del lavoro previsto dal D.Lgs. 150/2011 per le opposizioni alle sanzioni per violazione del c.d.s. impone, al ricorrente, di proporre i propri motivi di doglianza e tutte le proprie domande esclusivamente nell'atto di opposizione senza possibilità, nemmeno in prima udienza, di integrare i relativi motivi originariamente adottati in corso di causa. Da che consegue, per il convenuto, la non accettazione del contraddittorio su eventuali nuovi motivi. Quanto sopra nei limiti, altresì, dei poteri officiosi dell'III.mo Sig. Giudice che, in ogni caso, a giudizio del Comando scrivente, e nel rispetto dell'art. 112 del c.p.c. devono "restringersi" all'atto introduttivo del giudizio salvo vizi che determinino l'inesistenza dell'atto (come, in quest'ultima ipotesi, il verbale della Polizia Locale emesso al di fuori del territorio di competenza – che non è il caso di specie –).

5. Si chiede, qualora l'III.mo Sig. Giudice lo ritenga opportuno, di disporre l'audizione testimoniali, con citazione a carico del ricorrente, nei confronti (di una o di alcuna) delle allegate dichiarazioni.

\*\*\*

Premesso quanto sopra, disattesa e reietta ogni contraria e diversa eccezione, deduzione, ritenuto fondato l'accertamento di cui all'oggetto, si conferma la validità del verbale n. **169909/II/2021** e n. **169918/II/2021** e n. **169919/II/2021** e n. **162030/II/2021** e si chiede affinché l'III.mo Sig. Giudice di Pace, dichiari il rigetto del ricorso presentato dal Sig. Chelotti Marco determinando, per il combinato disposto degli artt. art. 204 bis del cds, art. 7 D.Lgs. 150/2011 e art. 23 L. 689/81, l'importo dovuto tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata o convalidando il verbale.

Nel caso di accoglimento affinché l'III.mo Sig. Giudice dichiari l'efficacia dello stesso nei confronti solo del Sig. Chelotti Marco stante quanto sopra esposto al punto 3 della presente comparsa.

In ogni caso tenendo indenne il Comune di Carrara da ogni onere e spesa del presente giudizio stante la legittimità dell'accertamento compiuto.

Si producono n. 3 copie oltre la presente comparsa e si allega alla presente comparsa:

1. verbale n. 169909/II/2021 e n. 169918/II/2021 e n. 169919/II/2021 e n. 162030 intestati a Micheloni Brian e a Chelotti Mauro con relative notifiche;
2. rapporto di incidente stradale n. 228/2021 e relative allegazioni.



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 2 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D. LGS  
267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 772/2025 -  
R.G. 1363/2022.- M.C./COMUNE DI CARRARA.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE**

**CARRARA il 26/01/2026**

**Il Dirigente**

Micheletti Paola

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”



**COMUNE DI CARRARA**

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 2 CON OGGETTO:**

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D. LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 772/2025 - R.G. 1363/2022.- M.C./COMUNE DI CARRARA.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE**

**CARRARA il 28/01/2026**

**Il Dirigente**  
Massimiliano Germiniasi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione 2<sup>A</sup>

Carrara, 19 Febbraio 2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

S E D E

**Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio Ex Art. 194 del D.lgs 267/2000 derivante dalla sentenza del tribunale di Massa n. 772/2025-R.G. 1363/2022- M.C./Comune di Carrara;**  
In merito al parere sulla proposta deliberativa in oggetto, si comunica che la Commissione 2<sup>A</sup> riunitasi in data 19/02/2026, presenti i seguenti consiglieri:

Marchetti Nicola (in sostituzione di Letizio Couza), Muracchioli Benedetta,  
Nardi Annunziata, Castelli Augusto, Vinchesi Luca, Martinelli  
Motta, Caffaz Simone.

si è espressa come segue:

voti favorevoli (n. 5): MURACCHIOLI, MARCHETTI, NARDI, CASTELLI, VINCHESI

voti contrari (n. 1): NESSUNO

astenuti (n. 2): MARTINELLI E CAFFAZ

Il Presidente Commissione 2<sup>A</sup>  
Benedetta Muracchioli



## COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### **ALLEGATO "B" AL VERBALE N. 1 DEL 02/02/2026**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26/01/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 772/2025 – R.G. 1363/2022 – M.C./COMUNE DI CARRARA".

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribollini Candido, componente, nominati con deliberazione di C.C. n. 21 del 17/03/2025 e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025, per il periodo dal 17/03/2025 al 16/03/2028, si è riunito in data 02/02/2026 alle ore 16:00, in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93 del vigente Regolamento di contabilità per esprimere il seguente parere.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta in data 29/01/2026 tramite posta elettronica, sulla quale viene richiesto il parere di questo Collegio ai sensi dell'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto presente che il ricordato art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

Rilevato che con la proposta di delibera di cui all'oggetto viene disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 5.855,26 derivante dalla sentenza n. 772/2025 del Tribunale di Massa, iscritta nel R.G. n. 1363/2022 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Sig. M.C., tramite l'Avv. Lattanzi Luca, avverso alla sentenza 3/2022 del

Giudice di Pace di Carrara, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di doppio giudizio;

Vista la documentazione che accompagna la proposta di delibera in esame;

Considerato che in tale proposta di deliberazione è indicato che la copertura finanziaria della spesa da riconoscere avviene con risorse del bilancio corrente;

Visti:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 9 "Polizia locale, sicurezza, mobilità";
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore 2 "Risorse umane, finanziarie e societarie";

## **E S P R I M E**

parere favorevole, per quanto di propria competenza, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 5.585,26 derivante dalla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26/01/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 772/2025 – R.G. 1363/2022 – M.C./COMUNE DI CARRARA".

Il Collegio ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Rag. Giuseppe Pandolfini – Presidente

*(firmato digitalmente)*

Dr. Candido Ribolini – Componente

*(firmato digitalmente)*

Dr. Massimo Meozzi – Componente

*(firmato digitalmente)*